

Barriere architettoniche, edifici privati non a norma. Il "caso" dell'ascensore

LINK: <https://focusicilia.it/barriere-architettoniche-edifici-privati/>

Il Decreto ministeriale 236/1989 prevede "il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche" negli edifici privati, ma la maggior parte non rispetta le indicazioni. Cosa prevede la normativa e le indicazioni del Consiglio nazionale dei geometri Non solo edifici e luoghi pubblici. La legge sulle barriere architettoniche detta regole stringenti - ma scarsamente applicate - anche per l'edilizia privata, che da 35 anni a questa parte dovrebbe essere a misura di persone diversamente abili. Nello specifico, il Decreto ministeriale 236/1989 prevede che "il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche" riguardi anche "gli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non". Nel caso di immobili preesistenti, invece, "negli interventi di ristrutturazione si devono garantire requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione". Nessun equivoco, dunque, sul fatto che anche gli immobili privati debbano essere accessibili a tutti. "La legge parla chiaro, ma non sono previste sanzioni e quindi spesso non viene applicata", spiega a

FocuSicilia Paolo Nicolosi, membro del Cngegl, Consiglio nazionale geometri e geometri laureati. "Come nel caso dei Peba, Piani di abbattimento delle barriere architettoniche, obbligatori per i Comuni e per gli altri Enti, ma adottati da una ristretta minoranza". Leggi anche - Alunni con disabilità, Regione siciliana stanziava cinque milioni di euro La normativa sulle barriere architettoniche Come spiegato in un precedente approfondimento, la legge definisce barriere architettoniche "gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque. In particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea". Solo per fare alcuni esempi, si tratta di dislivelli non provvisti di rampe, ascensori troppo stretti e spazi ridotti per le carrozzine. La norma considera "ostacolo" tutto ciò che impedisce "la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti". Non solo per le disabilità motorie. Nel testo infatti viene messo in chiaro che

sono barriere architettoniche anche "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per non vedenti, ipovedenti e i sordi". Una norma molto avanzata, secondo Nicolosi, che però negli anni si è scontrata con la "mancanza di sensibilità" del pubblico e del privato, che non hanno agito di conseguenza. Leggi anche - Disabilità, più probabile nei figli di genitori a basso reddito. I dati Inps Il "caso tipo" dell'ascensore condominiale Per citare un caso tra i più comuni, il Decreto ministeriale 236/1989 prevede che "l'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote". Inoltre il ripiano di fermata "deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso", mentre i tempi di apertura e chiusura delle porte "devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote". Nel caso in cui il palazzo non sia dotato di queste caratteristiche -

ascensori piccoli o inaccessibili - la norma prevede che alla prima ristrutturazione utile si proceda all'adeguamento. Come? Allargando il vano ascensore e se necessario intervenendo sul corpo scala. Il decreto inoltre detta le regole per l'installazione di strumenti alternativi come servoscala e piattaforme elevatrici. Ma anche per la realizzazione di percorsi, pavimentazioni e parcheggi. Indicazioni che, secondo Nicolosi, sono rispettate soltanto da una ristretta minoranza di edifici pubblici e privati. Leggi anche - Traghettoni non idonei per i disabili. A processo i vertici di Caronte & Tourist Diritti da tutelare "non solo per i disabili" Negare il diritto alla mobilità, osserva l'esperto, vuol dire anche negare il diritto al lavoro. Indicatore su cui in particolare la Sicilia conta dati tutt'altro che positivi. Alla base del problema, tuttavia, ci sarebbe una mancanza di consapevolezza da parte dei comuni cittadini. "Ciò che bisogna comprendere è che il tema delle barriere architettoniche non riguarda soltanto i diversamente abili o coloro che oggi hanno problemi di deambulazione", mette in chiaro il consigliere del Cngegl. "In gioco ci sono anche le limitazioni fisiche legate alla terza età, che in

futuro potranno riguardare anche coloro che oggi sono perfettamente sani". Da qui l'impegno del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati per sensibilizzare la cittadinanza, ma soprattutto gli addetti ai lavori, sull'importanza di un'edilizia a misura di disabile. "Sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori della filiera delle costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione".